

CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO - PAGHE

Oggetto: Abolizione Voucher

Voucher

In data 17 marzo 2017 i buoni lavoro (voucher) sono stati aboliti con un decreto legge il quale è stato confermato dal legislatore. Con tale provvedimento questa possibilità di amministrare regolarmente le attività occasionali di modesto valore è stata cancellata senza una prospettiva alternativa. I voucher ancora in possesso possono essere utilizzati entro il 31/12/2017 non le consuete modalità. Il governo ha annunciato di elaborare un nuovo concetto per poter gestire queste attività occasionali, ma finora purtroppo senza risultato concreto.

Le possibilità di gestire una collaborazione occasionale sono attualmente le seguenti:

- Lavoro a chiamata

Lavoratori dipendenti di età inferiore a 24 anni (fino a 23 anni e 364 giorni, ultima chiamata effettiva fino al compimento di 25 anni) o di età superiore a 55 anni possono essere assunti in tutti i settori economici con un contratto di lavoro a chiamata a tempo determinato o anche indeterminato. Per attività specifiche, individuate dalla legge o dai contratti collettivi, il lavoro a chiamata è applicabile a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro età. I lavoratori a chiamata di regola vengono pagati solo per le ore di lavoro effettivamente svolte. Il rapporto di lavoro deve essere comunicato all'ufficio del lavoro e anche ogni prestazione effettiva deve essere dichiarata in anticipo.

- Contratto di lavoro a tempo determinato

Con eccezione delle attività stagionali o per nuove iniziative economiche in fase di inizio il numero massimo consentito di contratti di lavoro a tempo determinato è limitato dalla legge (20% dei contratti a tempo indeterminato) o dai contratti collettivi applicati. E' sempre possibile assumere con contratto a tempo determinato lavoratori di età superiore a 50 anni. La durata complessiva dell'attività a tempo determinato (anche come somma di più contratti a tempo determinato e proroghe) è limitata, ad eccezione delle attività stagionali, a 36 mesi.

- Contratto di lavoro a tempo parziale (ev. anche a tempo determinato)

La particolarità di questo contratto consiste nell'orario di lavoro ridotto (p.e. 20 ore settimanali). I costi sono rapportati alla percentuale del contratto a tempo parziale, ogni ora di lavoro ha un costo identico ad un ora di lavoro di un contratto di lavoro a tempo pieno. Un'assunzione a tempo determinato può avvenire secondo le regole descritte nel punto precedente.

- Lavoro interinale

Lavoratori dipendenti possono essere messi a disposizione per il datore di lavoro da agenzie autorizzate di somministrazione di lavoro.

- Praticantato formativo

Già attualmente questa forma di occupazione viene utilizzata con successo per gestire la collaborazioni di scolari e studenti. Prima di inserire il lavoratore nell'azienda si deve presentare una domanda (dal 2017 in forma digitale) all'ufficio di lavoro. La durata complessiva di tutti i praticantati formativi con i quali un giovane può essere occupato da uno o più committenti è limitata a dieci mesi. Anche il numero di praticanti occupati contemporaneamente in azienda è limitata e dipende dal numero del personale aziendale in forza.

- Contratti feriali

Scolari e studenti possono essere assunti con una retribuzione ridotta e per un tempo determinato. Questo tipo di contratto si presta bene quando l'occupazione nella forma del praticantato non è possibile.

- Collaborazione coordinata e continuativa

Dopo le limitazioni del Jobs act questo forma di impiego è possibile soltanto in casi particolari e rari. Il committente non deve dare disposizioni in merito al luogo, al tempo e alle modalità di svolgimento della prestazione.

- Lavoro autonomo occasionale

Si deve trattare di attività occasionali che il prestatore svolge in piena autonomia. Il committente non ha poteri direttivi.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.

www.contracta.it - Tel: 0473 / 497902 - E-Mail: personal@contracta.it

Merano, aprile 2017